



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico 2018/2019 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

1. REQUISITI RICHIESTI

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249¹, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751²; anche il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122³.

¹ Articolo 4, comma 6, del d.P.R. 249 del 1998: "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto."

² Punto 2.7 del d.P.R. 751 del 1985: "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento."

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale."

³ Articolo 14, comma 7, del d.P.R. 122 del 2009: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

La circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, concernente “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 d.P.R. 122/2009”, fornisce indicazioni finalizzate a una corretta applicazione, in particolare, dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122⁴.

La citata nota precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal predetto articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La suddetta circolare prevede, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, alcune tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe.

La predetta c.m. n. 20 del 2011 prevede per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano a ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Dell’accertamento del mancato conseguimento del limite minimo di frequenza e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto, in sede di scrutinio finale, mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Si rammenta che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e i coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie sono responsabili dell’attività di puntuale controllo delle assenze, anche con riferimento agli studenti trasferiti in corso d’anno da una istituzione scolastica a un’altra previo nulla osta. In particolare, per questi ultimi i dirigenti scolastici e i coordinatori acquisiscono e trasmettono alle commissioni di esame anche tutta la documentazione utile per la ricostruzione di una regolare carriera scolastica.

Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2019)

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.A.c Studenti dell’ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione degli adulti frequentanti il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, si richiamano le disposizioni dettate dall’ art. 13 del d. lgs. n. 62 del 2017, con le seguenti precisazioni.

⁴ Al riguardo, vedasi anche la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 22 febbraio 2012, n. 1000, avente a oggetto “Eccezionali eventi atmosferici: validità dell’anno scolastico - adeguamenti dei calendari scolastici regionali”.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del d.P.R. n. 249 del 1998, l'adulto frequentante il terzo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti dell'orario del Percorso di studio personalizzato (PSP) indicato nel Patto formativo individuale (PFI) definito a esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta secondo le disposizioni del decreto interministeriale 12 marzo 2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2009.

Al riguardo, si precisa che il monte ore del Percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratte la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e la quota derivante dal riconoscimento dei crediti.

Si ribadisce che la misura massima dei crediti riconoscibili non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico;

b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, a esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli adulti che si sono avvalsi dell'insegnamento della stessa, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli adulti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

L'abbreviazione per merito di cui all'art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 non è consentita.

1.B Regione Lombardia: studenti in possesso del diploma professionale di "Tecnico" (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di leFP, che frequentino il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia, possono presentare, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo coerente con il percorso seguito. Essi sono considerati candidati interni.

1.C Province autonome di Trento e Bolzano: studenti in possesso del diploma professionale di "Tecnico" (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

Nelle province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso leFP quadriennale, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e che frequentino il corso annuale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e dall'Intesa del 7 febbraio 2013, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.

Si evidenzia che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede, all'articolo 6, commi 3 *septies* e 3 *octies*, il differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettere b) e c), del d. lgs. 62 del 2017, riguardante i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

-la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;

-lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

1.D Candidati esterni (termine presentazione domande: 30 novembre 2018)

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2019.

I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare⁵ inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione:

-nell'ambito dei corsi quadriennali;

-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;

-negli indirizzi del previgente ordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;

-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614);

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.

⁵ L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Si sottolinea che il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n.108, prevede, all’articolo 6, commi 3 *septies* e 3 *octies*, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo, del d. lgs. n. 62 del 2017, che subordina, per i candidati esterni, la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME

2.A Modalità

I **candidati esterni** debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.

I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l’esame, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d. lgs. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustificano il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2019. I Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2019, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i **candidati interni** nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, sempre che siano ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei **candidati detenuti** sono presentate al competente Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2018. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

Si fa presente che la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni ad esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo

Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **esclusivamente** qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni

scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali

I candidati esterni indirizzano le documentate istanze di partecipazione al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale almeno tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame.

Gli istituti scolastici statali o paritari che impropriamente ricevano istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle all'Ufficio scolastico regionale di riferimento, unico organo competente.

Nello stesso modo procedono gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.

I Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali:

- **verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami**, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- **provvedono ad assegnare i candidati, distribuendoli in modo uniforme sul territorio**, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

I Direttori generali/Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali comunicano agli interessati l'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

3.A.a Esame di Stato nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, presenterà al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale

assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

3.A.b Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale ricevendo l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di “Tecnico”

Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

3.C Province autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di “Tecnico”

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di Stato direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato. L'ammissione ad esami di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

3.D Dirigenti scolastici

L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati esterni è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dal Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

Il Dirigente scolastico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2018, comunicano al competente Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1.A per i trasferimenti, qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve

essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Documento firmato digitalmente

Allegati:

- 1)prospetto riepilogativo termini presentazione domande;
- 2)facsimile modello di domanda.

Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Sovrintendente agli studi della Regione autonoma Valle di
AOSTA

Sovrintendente scolastico per la provincia di
BOLZANO

Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Dirigente del Dipartimento istruzione della provincia di
TRENTO

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali
LORO SEDI

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari
LORO SEDI

p.c. Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
SEDE

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ROMA

Assessore all'istruzione e cultura della Regione autonoma Valle di
AOSTA

Assessore all'istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia
PALERMO

Presidenti delle Giunte provinciali delle Province autonome di
BOLZANO – TRENTO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
30 novembre 2018	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico della scuola frequentata
31 gennaio 2019	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico della scuola frequentata
30 novembre 2018	Candidati esterni	Direttore Generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
20 marzo 2019	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 (Candidati esterni)	Direttore Generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
30 novembre 2018	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
30 novembre 2018	Studenti in possesso del diploma professionale di tecnico (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/direttore della sede dell'istruzione formativa frequentata per il corso annuale
30 novembre 2018	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale
31 gennaio 2019	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza